

**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUBINGRESSI NEI RAPPORTI CONCESSORI
DEI PUNTI DI VENDITA DEL MERCATO AGROALIMENTARE DI MILANO**

VISTI

- l'art. 54 comma 2, L.R. Lombardia, n. 6/2010, in base al quale *"L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili"*;
- l'art. 4 comma 2, del Regolamento di Mercato Ortofrutticolo, laddove stabilisce che: *"l'assegnazione in concessione dei punti di vendita è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo requisiti di partecipazione e criteri di selezione conformi alle vigenti disposizioni di legge"*;
- l'art. 6, comma 1, del Regolamento di Mercato Ortofrutticolo nonché l'art. ____ del Regolamento Mercato Ittico, in corso di approvazione da parte del Comune di Milano, nel punto in cui prevedono espressamente che *"La concessione del punto di vendita, pena la revoca, non può essere ceduta né sub-assegnata, neppure in parte"*;
- l'art. 6, comma 2, del medesimo Regolamento, ove si dispone che *"È ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d'azienda o di un suo ramo, anche nell'ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge"*;
- l'art. 6, comma 3, ove si statuisce, a sua volta, che *"Il subentro nella concessione è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti prescritti in capo al subentrante"*;
- la Regola n. 19 del Consiglio Nazionale del Notariato, laddove al punto 1 stabilisce che: *"il notaio non può limitarsi alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di scritture redatte da terzi (dalle parti direttamente o tramite loro professionisti), senza svolgere sistematicamente l'attività di indagine della volontà e la connessa attività di informazione e di chiarimento, in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto"* (e ciò con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a crediti, debiti, contratti e rapporti di lavoro);
- l'art. 2555 del Codice Civile, in base al quale *"L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*;
- l'art. 2112, comma 5, del Codice Civile in virtù del quale *"Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (...). Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"*.

Si dispone e approva quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

La premessa è parte integrante del presente Regolamento, che disciplina l'ipotesi di subingresso nelle concessioni dei Punti di Vendita del Mercato Agroalimentare a seguito delle seguenti operazioni societarie (di seguito, le **"Operazioni Societarie"**):

- cessione di azienda o di ramo d'azienda;
- trasformazioni societarie;
- fusioni;
- scissioni;
- conferimenti;
- ogni altra operazione consentita dalle disposizioni di legge.

Art. 2 – Divieto cessione concessione.

In base alla normativa richiamata in premessa, è vietata ogni cessione avente ad oggetto la sola Concessione, mentre è ammissibile il subentro nel titolo concessorio nel caso in cui il trasferimento di azienda implichi la successione del cessionario in tutti i pertinenti rapporti giuridici.

È, pertanto, necessario, ai fini del subingresso, che il Punto di Vendita si configuri come un'azienda e, dunque, come un'autonoma organizzazione di beni, strumentale all'esercizio dell'impresa.

Art. 3 – Autorizzazione - Verifiche.

Al fine del rilascio dell'Autorizzazione al Subingresso nella Concessione, SO.GE.M.I. procede ad effettuare la verifica sulla sussistenza delle seguenti condizioni:

- presentazione dell'Istanza di Subingresso, sottoscritta congiuntamente dal Cedente e dal Subentrante, con firma autografa o digitale, con allegata copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori. L'istanza dovrà essere compilata in conformità al Modello allegato alle Istruzioni Operative, allegato al presente Regolamento;
- trasmissione dell'atto notarile avente ad oggetto l'Operazione Societaria, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, unitamente alla visura che comprovi l'avvenuta registrazione dello stesso anche presso la Camera di Commercio competente. Dall'atto notarile devono risultare: i dati dei contraenti, i requisiti dell'impresa e la tipologia di contratto con la data di decorrenza dello stesso, le autorizzazioni, i debiti/crediti oggetto di successione nonché i contratti (anche di lavoro) oggetto di cessione, eventuali accordi integrativi del contratto relativo all'Operazione Societaria posta in essere. Nell'atto dovranno essere espressamente indicati i debiti maturati dal Cedente nei confronti di SO.GE.M.I., con la previsione dell'obbligo di solidarietà tra il Cedente e il Subentrante in relazione ad essi;
- possesso in capo al Subentrante dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 20 e dall'art. 54, L.R. Lombardia n. 6/2010 e dai Regolamenti di Mercato, nonché dei requisiti di qualificazione professionale e degli ulteriori eventuali requisiti di selezione richiesti dalla procedura di assegnazione del Punto di Vendita;
- elenco nominativo dei dipendenti del Cedente oggetto di cessione al Subentrante, con la precisazione di quali lavoratori sono impiegati all'interno dell'area mercatale;
- presenza nel contratto della clausola che preveda l'obbligazione solidale tra il Cedente e il Subentrante in relazione a tutti i debiti contratti dal Cedente con SO.GE.M.I. sino alla data di perfezionamento dell'Operazione Societaria. A tal proposito si precisa che la fideiussione prestata dal Cedente sarà restituita solo all'esito delle verifiche del saldo di tutte le posizioni debitorie pendenti con SO.GE.M.I. alla data del perfezionamento della citata Operazione Societaria.

Art. 4 – Rilascio Autorizzazione.

Con il formale rilascio dell'Autorizzazione al Subentro, il Cedente perde la qualifica di soggetto che può operare all'interno del Comprensorio mercatale (l'"Operatore di Mercato"), fatta salva l'ipotesi in cui lo stesso sia titolare di altre Concessioni di Punti di Vendita all'interno del Comprensorio stesso, e saranno disabilitate le tessere di accesso al Comprensorio che dovranno essere restituite presso il Servizio Clienti.

Art. 5 – Diniego.

Si precisa, altresì che nel caso di verifica negativa dei requisiti richiesti per il rilascio della formale Autorizzazione al Subentro la domanda di autorizzazione al subingresso verrà respinta .

Art. 6 – Documentazione.



L'elenco dettagliato della documentazione che dovrà essere presentata a cura del Cedente e del Subentrante per ottenere l'Autorizzazione al Subingresso è contenuto nel documento "Istruzioni Operative", allegato al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Art. 7 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e direttive regionali in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio di Amministrazione di approvazione del medesimo.